SI RICHIEDE L'APPOSIZIONE DEL TIMBRO POSTALE PER LA DATA CERTA 15.07.14

Documento unico formato da n° 3 pagine

ITALIA € 0,70

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

PER ORGANIZZAZIONE CORSI FORMATIVI

* * * *

Con la presente scrittura privata da valersi e ritenersi ad ogni effetto di legge, le sottoscritte parti:

- **ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI RIMINI** con sede a Rimini in C.so D'Augusto n. 213, avente c.f. 91029030409, qui rappresentato dal Presidente in carica Ing. Marco Manfroni;

- **ASSOCIAZIONE CONGENIA** con sede a Rimini in C.so D'Augusto n.213, avente c.f.: 03412980405, qui rappresentata dal presidente in carica del Consiglio Direttivo Ing. Rodolfo Michelucci;

premesso

a) Che l'Ordine degli Ingegneri di Rimini è Ente Pubblico non Economico e svolge attività istituzionale in favore di tutti gli iscritti al proprio Albo;

b) Che l'Associazione Congenia, associazione volontaria senza fini di lucro e promanazione di Ordini e Collegi Professionali, ha per scopo ed oggetto (qui espressi in maniera sintetica) la valorizzazione e la qualificazione etica e culturale delle figure professionali di Ordini, Collegi e Albi associati oltre che di altre Professioni a competenza tecnico giuridica, svolgendo sia a livello regionale che nazionale, qualunque atto necessario ed utile, anche erogando servizi a terzi;

c) Che nell'ambito del proprio scopo ed oggetto istituzionale, Ass. Congena può anche promuovere, realizzare e sovvenzionare, attività culturali, manifestazioni, convegni e riunioni, seminari di studio nazionali ed internazionali nei campi tecnici, economici e giuridici, al fine di valorizzare la funzione etica e sociale e migliorare la preparazione degli iscritti agli Ordini associati;

d) Che Ordine degli Ingegneri di Rimini è associato di Associazione Congenia

e) Che il DPR 137/2012 all'art. 7 regolamenta la formazione continua con l'obbligo, per qualsiasi professionista iscritto in Albo, di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale;

f) Che l'art. 7 del DPR 137/2012 al comma 2 indica che i corsi di formazione possono essere organizzati, oltre che da Ordini Professionali, anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dai consigli nazionali degli Ordini;

g) Che l'art. 7 del DPR 137/2012 al comma 5 indica che l'attività di formazione, quando è svolta dagli ordini può realizzarsi anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti;

h) Che in data 15/07/2013 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia, il regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale degli iscritti all'Ordine degli Ingegneri, così come adottato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine nella seduta del 21/06/2013;

i) Che in data 13/12/2013 ed in data 23/05/2013 il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha approvato le "linee di indirizzo" per la regolamentazione dell'aggiornamento della competenza professionale anche a distanza;

j) Che l'art. 3) delle linee di indirizzo del 13/12/2013 regolamenta l'istanza di autorizzazione all'organizzazione di attività di formazione professionale da parte delle associazioni di iscritti agli albi e altri soggetti;

k) Che il punto 2.1 di dette line di indirizzo del 13/12/2013 indica che gli Ordini possono affidare a società private l'attività organizzativa della formazione, pur con l'obbligo di mantenere la responsabilità scientifica delle attività formative;

l) Che l'Ordine degli Ingegneri di Rimini nell'ambito della formazione continua ai propri iscritti attuerà una formazione così detta gratuita/istituzionale con convegni, seminari o comunque momenti di studio senza chiedere corrispettivo alcuno ai partecipanti;

m) Che oltre alla formazione gratuita Ordine degli Ingegneri avrà la necessità di organizzare una formazione con richiesta di corrispettivo ai partecipanti;

n) Che in quanto Ente Pubblico non Economico, l'Ordine degli Ingegneri di Rimini non può istituzionalmente realizzare entrate di natura commerciali, quali quelle derivanti dall'organizzazione di eventi formativi a pagamento;

tutto quanto sopra premesso le parti sottoscrivono il presente accordo di collaborazione per l'organizzazione e la realizzazione di attività di formazione professionale continua di tipo non formale, frontale o a distanza, la cui responsabilità scientifica/didattica è di competenza esclusiva

dell'Ordine degli Ingegneri di Rimini.

ARTICOLO 1)

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente accordo.

ARTICOLO 2)

L'Ordine degli Ingegneri di Rimini affida ad Associazione CONGENIA l'attività organizzativa di tipo amministrativo e segretariale, nonché l'attività a carattere tipografico, logistico e comunicativo della attività di formazione professionale continua agli iscritti all'Albo dell'Ordine degli Ingegneri di Rimini di cui all'art 7 del DPR 137/2012;

ARTICOLO 3)

Per le prestazioni di cui al punto 2), Ass. Congenia provvederà ad emettere specifica fattura con IVA

ARTICOLO 4)

In considerazione che nell'ambito del proprio scopo ed oggetto sociale Ass. Congenia ha la promozione di seminari di studio al fine di migliorare la preparazione professionale degli iscritti agli Ordini associati, l'attività organizzativa di cui al punto 2) potrà essere svolta anche gratuitamente;

ARTICOLO 5)

La durata del presente accordo decorre dalla data odierna alla data del 31 Dicembre 2017.

ARTICOLO 6)

L'ordine degli Ingegneri autorizza sin d'ora Associazione Congenia, sempre relativamente alle prestazioni di all'art. 2), a prendere contatto con eventuali potenziali "sponsor" che possano contribuire alla realizzazione delle iniziative formative

Letto, approvato e sottoscritto.

Rimini, lì 01 Luglio 2014

- Ordine Ingegneri Rimini

.....

- Associazione Congenia

.....

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI RIMINI
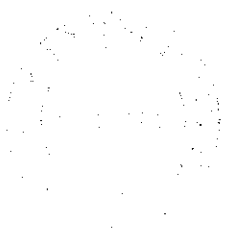
ASSOCIAZIONE CONGENIA RIMINI